

STATUTO

Alliance française – Rimini – Associazione di promozione sociale

TITOLO I

Denominazione - sede

ART. 1

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione culturale italo francese, operante nel settore culturale che assume la denominazione "**Alliance Française – Rimini**" in conformità degli Statuti e degli scopi dell'Alliance Française di Parigi fondata nel 1883. L'Alliance française di Rimini è riconosciuta dalla Fondation Alliance française di Parigi.

Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione diventerà "ALLIANCE FRANCAISE RIMINI – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" (in breve "ALLIANCE FRANCAISE RIMINI APS").

L'Associazione è regolata dal Codice Civile, dal D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore, in seguito CTS), dal presente statuto e dalla normativa di settore.

L'associazione ha sede legale in Rimini (RN), presso l'Istituto Tecnico per il Turismo "MARCO POLO" sito in Viale Regina Margherita, 20/22 e la sua durata è illimitata.

TITOLO II

Scopo – Finalità

ART. 2

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, D.Lgs. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5, comma 1:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare, l'Associazione si prefigge di intervenire nei settori della promozione della cultura, dell'istruzione e della formazione, tramite iniziative di incontro, di dibattito di informazione e formazione nei confronti di quanti si riconoscono nelle finalità dell'associazione, con particolare riferimento alla promozione e la conoscenza della lingua francese e della cultura francese in generale, soprattutto in un'ottica di integrazione sul territorio.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere le seguenti attività:

- 1) organizzare corsi di lingua francese e di preparazione agli esami di tutte le certificazioni internazionali, nonché corsi di aggiornamento e di qualificazione;
- 2) organizzare e promuovere attività finalizzate al sostegno all'insegnamento della lingua francese negli Istituti Scolastici
- 3) promuovere la diffusione del libro francese attraverso l'istituzione di biblioteche, sale di lettura, centro risorse;
- 4) organizzare e promuovere escursioni e viaggi;
- 5) organizzare manifestazioni culturali di vario tipo (proiezioni di film o ascolto di dischi francesi, esposizioni, ricevimenti, balli, concerti ed altre manifestazioni di ogni genere);
- 6) organizzare conferenze, esposizioni, convegni, incontri ricreativi su temi relativi alla Francia, alla lingua francese, ai costumi ed alla cultura francesi;
- 7) favorire una più perfetta intesa ed una più intima reciproca conoscenza fra i popoli italiano e francese anche nel quadro dell'Unione Europea;
- 8) organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per docenti delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti di alta cultura e le Università e presso imprese o enti.

Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, tramite l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini, sempre nel rispetto del

divieto di distribuire utili, come meglio di seguito ribadito e precisato.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

TITOLO III

Soci

ART. 3

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Il Consiglio direttivo può nominare Soci onorari persone che svolgono o hanno svolto un'attività particolarmente meritoria per il conseguimento degli scopi sociali; in ogni caso questi hanno diritto di voto e di ricoprire cariche sociali solo se provvedono a versare la quota associativa, al pari degli altri soci.

ART. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci con contestuale rilascio della tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

ART. 5

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART. 6

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Perdita della qualifica di socio

ART. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 10

Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito registro dei volontari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Si applica l'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 in materia di assicurazione obbligatoria.

Art. 11

Personale retribuito

L'associazione, per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO IV

Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 12

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio finanziario, Bilancio e Rendiconto annuale

ART. 13

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

ART. 14

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo e Revisore dei Conti, se nominati.

Assemblee

ART. 15

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 16

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare, sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) elezione eventuale dell'Organo di controllo e Revisore dei Conti;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti;
- f) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

ART. 17

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 18

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente e pubblicizzata mediante affissione dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell'Associazione e/o in forma scritta (lettera ordinaria o lettera raccomandata o e-mail o altro mezzo), contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. Sono ammesse le audio/video assemblee.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i cinque mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole dei tre quarti

gancu

dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, mentre per gli associati minorenni il diritto di voto viene attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale. Tutti gli associati votanti devono essere in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

ART. 19

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

ART. 20

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno, il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ART. 21

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 22

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dalla persona designata per iscritto dal Presidente stesso

In caso di dimissioni, spetta al Consigliere più anziano convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Organo di controllo

Art. 23

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo resta in carica per la durata dell'Organo di amministrazione ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale da tre membri.

Se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- qualora non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esercita inoltre il controllo contabile nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 se sia iscritto nel Registro dei Revisori legali dei conti istituito presso il MEF; nel caso di organo di controllo collegiale, la revisione legale dei conti può essere esercitata da tale organo solo se tutti i componenti sono iscritti nell'apposito Registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispongono la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 24

Revisore dei conti

L'Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31, D.Lgs. 117/2017 e ha funzioni di controllo amministrativo.

L'Organo di revisione legale dei conti resta in carica per la durata dell'Organo di amministrazione ed è rieleggibile.

L'Organo di revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 25

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Organo di controllo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, approvato dall'assemblea, redatto con le modalità previste dalla Legge.

Modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto

ART. 26

Le proposte di modifica dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto, che pervengano dal Consiglio Direttivo o dagli associati, devono essere sottoposte al parere della Fondazione Alliance Française con sede in Parigi, 101 boulevard Raspail 75006.

All'esito dell'approvazione delle modifiche e dopo gli adempimenti di registrazione previsti dalla normativa vigente, copia dello statuto registrato, con copia tradotta in lingua francese, siglato in ogni pagina e firmato e datato dal Presidente, deve essere inviato, per archivio, alla Fondazione Alliance Française.

TITOLO VI

Scioglimento

ART. 27

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Clausola compromissoria

ART. 28

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Rimini.

Norma finale

ART. 29

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge vigenti.

LA SEGRETARIA
M. Mouri



LA PRESIDENTE
Fonchi

Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €16,00 Sedici/00 Agenzia Entrate 01000287 00005DA4 W14W7001 00088828 17/07/2024 11:44:05 4578-00088 EC16BA3E1B08D74 IDENTIFICATIVO : 01230630417488 0 1 23 063041 748 8	Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €2,00 Due/00 Agenzia Entrate 01000287 00005DA4 W14W7001 00088395 14/06/2024 11:30:52 4578-00087 5814E0F588E5819 IDENTIFICATIVO : 01230630424022 0 1 23 063042 402 2	Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €2,00 Due/00 Agenzia Entrate 01000287 00005DA4 W14W7001 00088396 14/06/2024 11:30:56 4578-00087 FDFDA6139570C0F9 IDENTIFICATIVO : 01230630424011 0 1 23 063042 401 1
Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €2,00 Due/00 Agenzia Entrate 01000287 00005DA4 W14W7001 00088397 14/06/2024 11:31:01 4578-00087 811E9F97852E0D6F IDENTIFICATIVO : 01230630424000 0 1 23 063042 400 0	Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €16,00 Sedici/00 Agenzia Entrate 01000287 00005DA4 W14W7001 00090064 08/10/2024 09:12:43 4578-00088 7ECF4AC78248E6C2 IDENTIFICATIVO : 01230630487621 0 1 23 063043 762 1	Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €16,00 Sedici/00 Agenzia Entrate 01000287 00005DA4 W14W7001 00090063 08/10/2024 09:12:48 4578-00088 238EC6A0712218D0 IDENTIFICATIVO : 01230630437610 0 1 23 063043 761 0
Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €16,00 Sedici/00 Agenzia Entrate 01000287 00005DA4 W14W7001 00090066 08/10/2024 09:12:53 4578-00088 9837165880185275 IDENTIFICATIVO : 01230630437609 0 1 23 063043 760 9	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO TERRITORIALE DI 8 OTT. 2024 2251 serie <u>W</u> Versamento di Euro <u>200,94</u> Antonino Emanuele Castorina (*) (*) Firma su delega della Direzione Provinciale Domenico Gemlini	